

Codice A1905B

D.D. 21 marzo 2025, n. 101

Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale". D.G.R. n. 62 - 6055 del 25 novembre 2022. Approvazione dello schema di accordo ex art. 15 l. 241/1990 e 13-14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tra la Regione e i soggetti sub-attuatori per la regolamentazione delle rispettive titolarità nel trattamento dei dati conseguenti..



ATTO DD 101/A1905B/2025

DEL 21/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”. D.G.R. n. 62 - 6055 del 25 novembre 2022. Approvazione dello schema di accordo ex art. 15 l. 241/1990 e 13-14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tra la Regione e i soggetti sub-attuatori per la regolamentazione delle rispettive titolarità nel trattamento dei dati conseguenti all’attuazione delle misura.

Premesso che:

- la Conferenza Stato Regioni Provincie autonome ha condiviso, nella seduta del 21 giugno 2022, il modello attuativo per la messa a terra della Misura 1.7.2;

- il Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito anche “Dipartimento” o “D.T.D.”) n. 65 del 24 giugno 2022 ha assegnato alla Regione Piemonte, ente attuatore, i target di 160.000 cittadini (T1/obbligatorio) e di 240.000 servizi (T2/facoltativo) da raggiungere entro il 31 dicembre 2025 per mezzo della costituzione di 199 nodi/presidi di facilitazione digitale, ed a fronte di un finanziamento di 8.747.616,00 euro;

- la Regione Piemonte ha provveduto ha predisporre in contraddittorio con il “D.T.D.” il Piano operativo regionale per potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso attività formative entro i tempi previsti dal PNRR;

- con D.G.R. n. 62 – 6055 del 25.11.2022 è stato approvato il Piano operativo regionale che prevede l’impegno della Regione ad avviare la misura 1.7.2 attraverso un bando non competitivo rivolto a diverse forme di aggregazione tra comuni piemontesi (cosiddetti soggetti sub attuatori), allo scopo di favorire la predisposizione ed il finanziamento delle reti locali di facilitazione;

- in data 10 gennaio 2023 (Ns. prot. n. 304, del 12/01/2023) è stato sottoscritto l’Accordo per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” tra la Regione Piemonte

Direzione Competitività del Sistema Regionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (di seguito anche “Accordo”);

- in data 9 febbraio 2023 la Corte dei Conti ha registrato il medesimo “Accordo”;

- con comunicazione del 22 febbraio 2023 il “Dipartimento” ha dato formale avvio all’“Accordo” notificando la registrazione della Corte dei Conti e l’adozione delle azioni conseguenti.

Con DD n. 178/A1905B, del 14 aprile 2023 è stato approvato il bando non competitivo per l'attuazione della Misura 1.7.2 del PNRR con copertura della relativa spesa, per l’individuazione dei soggetti sub-attuatori;

Con DD n. 276/A19000, del 29/06/2023, è stata nominata la commissione svalutatrice delle candidature pervenute;

Con tre successivi provvedimenti dirigenziali (Cfr. D.D. 19 luglio 2023, n. 310/A1905B; D.D. 18 ottobre 2023, n. 429/A1905B; D.D. 20 dicembre 2023, n. 563/A1905B) sono state riaperti i termini del bando in questione per l'attuazione della Misura 1.7.2, al fine di cercare di estendere al rete dei facilitatori digitali all’intero territorio regionale;

In esito alla pubblicazione del bando e alle successive riaperture dei termini dello stesso è stato possibile il finanziamento di 35 soggetti sub attuatori/S.S.A. che complessivamente hanno raggiunto 150.635 utenti univoci attraverso l’apertura di 187 punti di facilitazione;

nel contempo è stato avviato un tavolo tra le Regioni ed il Dipartimento governativo per la Trasformazione digitale volto a regolare i profili privacy connessi all’attuazione della Misura 1.7.2.;

con nota n. prot. 37, del 08 gennaio 2024, l’Assessore regionale ai “Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini”, in qualità di presidente della Commissione “Affari Istituzionali e Generali” ha trasmesso lo schema di accordo integrativo tra la Presidenza del Consiglio e le Regioni disciplinante i profili privacy licenziato dal tavolo tra il Dipartimento governativo per la Trasformazione digitale e le Regioni.

Con D.G.R. 14-8310, del 18 marzo 2024 la Regione ha approvato lo schema di atto integrativo all’Accordo del 10 gennaio 2023, avente ad oggetto la ripartizione delle attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali, nel testo approvato dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali e dalla Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Con detta D.G.R., inoltre, è stato demandato al Direttore della Direzione regionale Competitività del sistema regionale la sottoscrizione dell’Atto integrativo di cui al suddetto Allegato B, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento e ha demandato alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore “Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

In data 12 aprile 2024 è stato stipulato tra il Dipartimento governativo per la Trasformazione digitale e la Regione l’atto integrativo, avente ad oggetto la ripartizione delle attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali.

Si tratta, ora, in esecuzione della citata D.G.R. n° 14-8310/24, di approvare l'accordo tra la Regione e i soggetti sub-attuatori, avente ad oggetto la ripartizione delle attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2025-2027 della Regione Piemonte approvato con DGR n. 11-739 del 31/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 62 - 6055 del 25 novembre 2022 che approva il Piano operativo regionale per la messa a terra della Misura 1.7.2 del P.N.R.R. e iscrive le risorse vincolate assegnate alla Regione Piemonte;
- l'"Accordo" del 10 gennaio 2023 , ex art. 15 legge 7.8.1990, n°. 241, tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e Regione Piemonte per la attuazione Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" della Missione 1, Componente 1, Asse 1 del PNRR;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.14-8310, del 18 marzo 2024 di approvazione dello schema di atto integrativo all'Accordo del 10 gennaio 2023, avente ad oggetto la ripartizione delle attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali, nel testo approvato dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali e dalla Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".;

determina

in esecuzione della Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del PNRR (Missione 1, Componente 1, Asse 1), del Piano operativo regionale di cui alla D.G.R n. 62 – 6055 del 25.11.2022 e dell'Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la Regione Piemonte del 10 gennaio u.s.:

1. di approvare lo schema di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, tra la Regione e i soggetti sub-attuatori, avente ad oggetto la ripartizione delle attività, responsabilità ed obblighi in merito al trattamento dei dati personali, allegato quale parte integrante

e sostanziale al presente atto.

La presente determina non è soggetta agli oneri di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e
locale, aree interne e aree urbane)
Firmato digitalmente da Mario Gobello

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_Regione_vs_sogg_sub-attuatori.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 - Componente 1

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 TRA LA REGIONE PIEMONTE E
_____ PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI
FACILITAZIONE DIGITALE”

TRA

REGIONE PIEMONTE, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte, N 1 (CF: 80087670016) in persona del Dirigente del Settore “Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane” nominato con D.G.R. n. 1-7574, del 28 settembre 2018, in qualità di delegato al trattamento dei dati personali (**Di seguito “Regione”**)

E

Consorzio Socio-assistenziale, con sede legale in, Via, N (CF:) in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nominato con (**di seguito “Soggetto sub-Attuatore”**)

Di seguito indicate anche come “Parti”

PREMESSO CHE

- il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018, ha introdotto varie novità tra le quali assume particolare rilievo l’approccio basato sul principio di *accountability* inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l’art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali “contitolari” del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- il Regolamento UE non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare previo confronto e condivisione le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tale circostanza ciascun soggetto continua a configurarsi quale autonomo titolare del trattamento con rispettive responsabilità definite in modo trasparente in un accordo interno;
- con il termine “Soggetti Interessati” si intendono, ai fini del presente accordo, tutti i soggetti cui si riferiscono i Dati Personali, ossia, segnatamente, i cittadini che si rivolgono al “Punto facilitazione digitale” istituito dal soggetto sub-attuatore;
- con i termini “titolare” o congiuntamente “i titolari” si intendono, ai fini del presente disciplinare, tutti i soggetti pubblici che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali dei soggetti interessati che si rivolgono ai punti di facilitazione digitale;

- con nota prot. 29566 del 27/09/2022 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD), nel suo ruolo di Amministrazione Titolare, ha individuato la Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore di una parte della Misura 1.7.2;
- con DGR n. 62-6055/2022 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di accordo ex art. 15 l. 241/1990 tra la Presidenza del Consiglio e al Regione Piemonte per l'attuazione della Misura 1.7.2 M1C1 del PNRR;
- in ottemperanza al suddetto atto, con Determinazione Dirigenziale n. 178/A1905B/2023 del 14/04/2023 la Regione Piemonte ha pubblicato l'Avviso Pubblico non competitivo rivolto ai Soggetti Sub-attuatori per l'attuazione della misura sul territorio regionale con finanziamento a valere sulla misura 1.7.2;
- preso atto dell'Accordo ex articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 sottoscritto successivamente al suddetto atto di finanziamento, che disciplina i rapporti tra Soggetto Attuatore e Soggetto Soggetto Sub-attuatore (di seguito denominato "Accordo Principale"), le cui premesse e definizioni si intendono qui richiamate, e, in particolare, l'articolo 14;
- preso atto che le modalità di implementazione della Misura 1.7.2 prevedono, tra le altre cose, che i target t1 e t2 previsti a livello regionale debbano essere registrati obbligatoriamente al momento del loro conseguimento nella piattaforma digitale "Facilita";
- Considerato che tale piattaforma è messa a disposizione a livello nazionale dal Dipartimento per la Transizione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio, che è l'Amministrazione titolare, per il monitoraggio complessivo dei target della misura, gestendo anche i conseguenti aspetti legati al rispetto della privacy;
- considerato che dall'accordo tra DTD e Regioni sui temi di cui al punto precedente definisce il quadro definitivo relativo alla gestione della privacy per la misura 1.7.2, chiarendo le responsabilità dei diversi attori coinvolti nell'attuazione della misura, anche con riguardo ai contenuti delle liberatorie e/o informative da predisporre;
- preso atto che i Soggetti Sub-attuatori hanno predisposto gli atti di affidamento per l'individuazione formale dei reciproci Soggetti realizzatori e hanno avviato la misura 1.7.2 in buona parte delle zone sociali della Regione;
- visto l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- visto l'accordo integrativo all'accordo ex art.15 legge 7 agosto 1990, n.241 per la realizzazione della MISURA 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" con cui è stato integrato il predetto accordo con una definizione più puntuale circa i ruoli e le relative basi giuridiche attinenti al trattamento dei dati personali connessi all'Intervento in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR");

In virtù di quanto sopra, la Regione Piemonte disciplina con il presente accordo i rapporti con i Soggetti Sub-attuatori della misura per la gestione delle attività connesse allo sviluppo del sistema informativo di gestione della conoscenza dei dati da censire al fine di popolare la piattaforma nazionale "Facilita" messa a disposizione dal DTD.

Il presente accordo si applica mediante l'utilizzo online della piattaforma digitale "Facilita".

ciò premesso,

SI PREVEDE / DISPONE

quanto segue.

Art. 1 Ambito di competenza

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. I titolari si impegnano a garantire il rispetto e l'applicazione, nell'ambito delle proprie organizzazioni, di tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

I dati personali oggetto di trattamento da parte di ciascun titolare nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e condivisi secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.

I titolari si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione dei servizi di facilitazione digitale previsti e finanziati dalla misura 1.7.2 PNRR e a garantire che la reciproca trasmissione, accesso e consultazione o condivisione (di seguito indicate anche come "scambio") di dati oggetto del presente Disciplinare è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento.

I titolari si danno reciprocamente atto che le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate secondo quanto previsto dalle leggi e/o decreti nazionali e/o regionali e conseguenti provvedimenti attuativi.

Art. 2 Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati

I titolari tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per le finalità connesse all'attuazione e all'esecuzione del progetto **PNRR Misura 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"**.

I titolari, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Ciascun titolare provvede disgiuntamente alla designazione dei propri Responsabili del trattamento qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività oggetto dell'intervento di rispettiva competenza; in tal caso la nomina dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Regione Piemonte, secondo quanto previsto dall'accordo integrativo all'accordo ex. art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione della misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale", svolge le seguenti attività:

1. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei propri legali rappresentanti o delegati;
2. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei legali rappresentanti o dei delegati.
3. inserisce, visualizza, modifica i dati personali comuni (nome, cognome e codice fiscale) dei Facilitatori digitali che opereranno sotto l'autorità dei sub-attuatori in conformità all'art. 29 del GDPR;

4. fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, lettera s) dell'Accordo Principale, si adegua tempestivamente a eventuali ulteriori richieste dell'Amministrazione Titolare conseguenti a richieste delle amministrazioni competenti delle attività di controllo e di audit.

Ciascun soggetto sub-attuatore titolare, secondo quanto previsto dall'accordo integrativo all'accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione della misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale", svolge le seguenti attività:

1. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei propri legali rappresentanti o delegati;
2. inserisce, visualizza, modifica, cancella o archivia dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, email, numero di telefono) dei legali rappresentanti o dei delegati.
3. inserisce, visualizza, modifica i dati personali comuni (nome, cognome e codice fiscale) dei Facilitatori digitali che opereranno sotto la sua autorità in conformità all'art. 29 del GDPR;
4. avvalendosi dei propri Facilitatori digitali debitamente autorizzati al trattamento in conformità all'articolo 29 del GDPR, inserisce il codice fiscale dei cittadini con la modalità indicata di seguito.
5. avvalendosi dei propri Facilitatori digitali utilizza, direttamente nell'ambiente locale dei Facilitatori digitali debitamente autorizzati al trattamento in conformità all'articolo 29 del GDPR, la misura tecnico-organizzativa di pseudonimizzazione messa a disposizione dall'Amministrazione Titolare, al fine di trasformare in maniera irreversibile il codice fiscale dei cittadini in stringa alfanumerica ed in tal modo verificare, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla Piattaforma, quali cittadini siano già stati formati o siano da formare;
6. mette a disposizione dei cittadini, in qualità di Titolare del trattamento, un'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
7. mette a disposizione dei Facilitatori digitali che operano sotto la sua autorità in conformità all'art. 29 GDPR, ove non già rilasciata al momento dell'ingaggio, un'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
8. conferma, tramite le funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma, le attività erogate nei confronti dei cittadini.
9. fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, lettera s) dell'Accordo Principale, si adegua tempestivamente a eventuali ulteriori richieste dell'Amministrazione Titolare conseguenti a richieste delle amministrazioni competenti delle attività di controllo e di audit.
10. raccoglie, visualizza, cancella e archivia i dati dei Facilitatori digitali necessari all'attivazione di una utenza sulla piattaforma digitale "FACILITA".

Art. 3

Tipologia di dati oggetto di scambio

I dati e le informazioni sono condivisi e oggetto di scambio tra i titolari sulla base di quanto previsto dal presente accordo.

Art.4

Rispetto della normativa

Ciascun titolare, in quanto titolare autonomo del trattamento, è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione e il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra i medesimi titolari sulla base di quanto previsto dal presente accordo. I titolari sono, altresì, tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza delle informazioni e dei dati.

Art. 5

Misure di sicurezza

Fermo restando la necessità di garantire l'adeguatezza delle misure di sicurezza da mettere in atto al fine di consentire lo scambio sicuro dei dati come previsto dall'art. 32 e seguenti del GDPR secondo il progetto PNRR Misura 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" ciascun titolare si impegna a mettere in atto ulteriori misure qualora ritenute necessarie.

In particolare, ciascun titolare si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente accordo e a rispettare i principi e le norme in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

Obblighi del personale autorizzato

Ciascun titolare si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'attuazione e l'esecuzione del progetto PNRR Misura 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" e che l'uso dei dati personali da parte di ciascuna persona autorizzata rispetti gli stessi impegni assunti dal singolo titolare.

Ogni Soggetto Sub-attuatore titolare individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Piemonte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

Art.7

Responsabilità

Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascun titolare per i trattamenti operati da altro titolare in base a quanto previsto dal presente accordo. Ferma restando la responsabilità assunta verso i terzi e verso ciascun titolare sui dati oggetto di scambio nei rapporti reciproci, ciascun titolare si obbliga a:

- manlevare e tenere indenne gli altri titolari per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti delle medesime da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale riscontrata illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili allo stesso titolare;
- riconoscere e assumere la responsabilità e l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in quanto accertata conseguenza dei trattamenti operati dal medesimo titolare secondo le evidenze riscontrate in appositi file di log conservati dalla piattaforma.

Art. 8

Impostazione organizzativa

I titolari si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente accordo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza di ciascun titolare.

Art. 10
Durata

Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30/06/2026 - salvo proroghe concesse per la realizzazione della misura e/o la necessità di opportuni adeguamenti derivanti da modifiche normative o da modifiche del medesimo progetto.

Art. 11
Vigilanza

Ciascun titolare vigila sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e dal codice della privacy 196/2003 e s.m.i. per i dati dallo stesso trattati. Analogamente vigila nei confronti del Responsabile esterno, effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività da esso posta in essere.

Ciascun titolare rende disponibile a ciascun titolare tutta la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e ad ogni relativo contratto di nomina a Responsabile esterno, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da ciascun Titolare, dal proprio Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato.

Firmato digitalmente (Soggetto Sub-attuatore)

Firmato digitalmente (Soggetto Attuatore)